



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA

MILAZZO

(Molo Marullo, 6 - ☎090-9281110 - 📠090-9222612 cpmilazzo@mit.gov.it)

Ordinanza n. 24/14

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RICREATIVE IN MARE (Jetlev Flyer, Flyboard e simili)

Località: Milazzo (ME) – Zona: Circondario Marittimo

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Milazzo:

VISTA la circolare n° 51241 del 31.05.2014 del superiore Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con la quale sono state impartite direttive circa la disciplina delle attività ricreative in mare denominate Jetlev Flyer, Flyboard e dispositivi a questi assimilabili;

VISTO il Decreto Ministeriale n° 146 del 29/07/2008 recante il Regolamento di attuazione dell'art. 65 del Decreto Legislativo n° 171 del 18 luglio 2005;

VISTA il Decreto Legislativo n° 171/2005 datato 18 luglio 2005 – Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 08 luglio 2003, n. 172;

VISTA la propria Ordinanza n° 29 datata 26.06.2012 recante disciplina del noleggio e della locazione di natanti da diporto;

VISTA la propria Ordinanza n° 30 datata 26.06.2012 con la quale si disciplinano i limiti di navigazione nell'ambito del compartimento marittimo di Milazzo;

VISTA la propria Ordinanza n°31 datata 27.06.2012 recante la disciplina delle attività ricreative in mare nel circondario marittimo di Milazzo;

VISTA la propria Ordinanza n° 59 datata 29.09.2012;

VISTA la propria Ordinanza n° 100 datata 23.12.2011 recante la disciplina delle attività nei porti e nel demanio marittimo;

VISTA la propria vigente ordinanza di sicurezza balneare;

RITENUTO opportuno integrare la suddetta Ordinanza n.31/2012 per disciplinare le attività ricreative in mare denominate Jetlev Flyer, Flyboard e dispositivi a questi assimilabili in mare al fine di salvaguardare la vita umana in mare e tutelare la sicurezza della navigazione;

VISTI gli articoli 17, 30, 81, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e l'art. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

(Modifica dell'Ordinanza n. 31/2012)

All'interno dell'Ordinanza n.31 datata 27.06.2012 è inserito il seguente articolo 2bis:

“ Articolo 2bis

(Prescrizioni per Jetlev Flyer, Flyboard e dispositivi a questi assimilabili)

Il Jetlev Flyer è costituito da un mezzo galleggiante munito di motore a combustione interna del tutto simile ad una moto d'acqua e da un apparato jet costituito da due ugelli idrogetto, allacciato alle spalle dell'utilizzatore/conducente alla prima collegato tramite un

tubo, attraverso il quale l'unità galleggiante invia acqua di mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono, dando al conduttore sostentamento idro-dinamico, direzione e velocità.

Il Flyboard è costituito da un apparato jet costituito da due ugelli idrogetto sistemati su degli stivali indossati dall'utilizzatore/conduttore e collegato ad una moto d'acqua tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua. Il principio che permette al conduttore il sostentamento ed il movimento è uguale a quello del Jetlev flyer.

L'utilizzo di tali dispositivi è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Possesso della patente nautica o titolo equipollente, se previsto, in caso di utilizzo da parte di stranieri. E' fatto salvo, per il Flyboard, il caso in cui a bordo della moto d'acqua sia presente un accompagnatore in possesso del titolo. In tal caso non è necessario che l'utilizzatore sia munito di patente nautica;
- 2) Età minima per l'utilizzo 18 anni (come previsto per la patente nautica);
- 3) L'utilizzo dell'apparecchiatura è permesso solo in ore diurne ed in condizioni meteo marine favorevoli ed assicurate;
- 4) L'attività deve essere svolta alla presenza continua di un osservatore con compiti di sorveglianza durante il funzionamento del dispositivo ed in area opportunamente individuata e ben segnalata;
- 5) È fatto divieto di utilizzo dei dispositivi se nella zona di mare immediatamente circostante si svolgono altre attività ludico diportistiche;
- 6) L'attività deve essere svolta in uno specchio acqueo di profondità adeguata ad un uso in sicurezza dell'apparecchiatura;
- 7) Il limite massimo di utilizzo in altezza è di 10 metri dalla superficie acqueea tenendo in considerazione un'adeguata profondità del mare nella zona per un uso in sicurezza dell'apparecchiatura;
- 8) I limiti territoriali per l'utilizzo dell'apparecchiatura sono quelli previsti dall'articolo 27 comma 3 lett. c) del Decreto Legislativo n.171/2005 unitamente a quanto disposto dall'articolo 56 del D.M. 146/2008 ("distanza dall'unità madre"). In ogni caso, durante la stagione balneare, l'attività deve essere svolta ad una distanza non inferiore a 500 metri e non superiore ad un miglio nautico dalla costa.
- 9) E' fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore di osservare tutte le disposizioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
- 10) È fatto obbligo per l'utilizzatore di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura."

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzioni)

L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita:

- a) dall'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato;
- b) ai sensi dell'art. 53, comma 3 del D.Lgs. n. 171/2005;
- c) negli altri casi, autonomamente od in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio e la sua diffusione/divulgazione sarà, altresì, assicurata mediante:

1. trasmissione al Comune ed a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
2. inserimento alla pagina "ordinanze" del sito web di questo Comando: www.milazzo.guardiacostiera.it.

Milazzo, lì 16/07/2014

f.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Matteo LO PRESTI